



Area Servizi alle Strutture di Ateneo
Ufficio del Personale Didattica e Ricerca
Settore Carriera Personale Docente

D.R. n. 3249/2025 dell'11.11.2025

LA RETTRICE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5, comma1, lett. a);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- il decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 21, in base al quale, tra l'altro, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale *"I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis"*; 8, comma 1, in base al quale *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"* e 29, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;



- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 256, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, comma 629, in base al quale *"Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto"*;
- il D.P.C.M. del 03.09.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.2019, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- il D.P.C.M. del 13.11.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il D.P.C.M. del 15.03.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24.05.2022, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- il D.P.C.M. del 12.09.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- il D.P.C.M. del 08.01.2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.01.2024, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 01.01.2023;
- il D.P.C.M. del 23.07.2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2024 relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- il D.P.C.M. del 04.07.2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.07.2025 relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il D.R. n. 1160/2021 dell'29.04.2021 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.408 del 17.12.2024 di riassetto dei servizi di Ateneo per processi;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 391/2024 del 17.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2025;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/2024 del 17.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2025-2027;
- le Disposizioni della Direttrice Generale n. 5009 del 20.12.2024 e n. 564 del 17.02.2025 di Riassetto dei servizi di Ateneo con il relativo Organigramma;
- la D.D. n. 172/2025 del 28.01.2025 con la quale è stato assegnato il Budget ai Direttori d'Area per l'anno 2025;
- la D.D. n. 279/2025 del 03.02.2025 con la quale alla Dott.ssa Evarita D'Archivio, a decorrere dal 01.02.2025, è stata assegnata all'Area Servizi alle strutture di Ateneo per assumere l'incarico di Direttrice dell'Area predetta;



- l'elenco dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, pur avendo maturato l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica, tra il 15.10.2024 e il 14.11.2024 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- le deliberazioni n. 95/25 del 13.05.2025 e n. 159/25 del 21.05.2025 con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta di modifica del Regolamento di Ateneo "per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato", emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 ed hanno altresì autorizzato la Rettrice a disporre, in sede di emanazione, le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie al fine di rendere omogeneo e coerente il testo regolamentare;
- il D.R. n. 1574/2025 del 23.05.2025 con il quale è stata emanata la modifica del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13.05.2025 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.05.2025, che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023;
- il D.R. n. 1638/2025 del 04.06.2025 con il quale è stata indetta la 1^a tornata 2025 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, a cui sono stati ammessi a partecipare:
 - a) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel secondo semestre dell'anno 2024;
 - b) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 14.11.2024 che, pur avendo maturato tra il 01.01.2024 e il 30.06.2024 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica tra il 15.10.2024 e il 14.11.2024 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
 - c) i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 14.11.2024 che hanno presentato tra il 15.10.2024 e il 14.11.2024 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023;
 - d) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data del 14.11.2024 che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2024, la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica;
- la nota rettorale prot. n. 79379 del 04.06.2025 con la quale è stata comunicata ai docenti interessati la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto e gli stessi sono stati invitati, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 04.06.2025 al 04.07.2025, la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;



DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

È indetta la 2^a tornata 2025 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale.

Art. 2

Professori e ricercatori ammessi alla presentazione della domanda

Sono ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale:

- a) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo semestre dell'anno 2025;
- b) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 04.07.2025 che, pur avendo maturato tra il 01.01.2025 e il 30.06.2025 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica tra il 04.06.2025 e il 04.07.2025 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- c) i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 04.07.2025 che hanno presentato tra il 04.06.2025 e il 04.07.2025 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023;
- d) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data del 04.07.2025 che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2025, la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica.

L'elenco dei professori e dei ricercatori ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. La relativa comunicazione sarà altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.

Art. 3

Periodo e attività oggetto di valutazione

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.

Ai fini del riconoscimento dello scatto stipendiale la valutazione avrà ad oggetto:

- 1) per i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, soggetti alla progressione economica triennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel triennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità



- di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
- c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 1) lettera c), svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
- 2) per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, soggetti alla progressione economica biennale:
- a) l'attività didattica svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
- b) l'attività di ricerca svolta nel biennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
- c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 2), lettera c), svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

Ai fini della determinazione dei periodi oggetto di valutazione per "triennio o biennio accademico" s'intende il triennio o biennio accademico conclusosi anteriormente alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per "triennio o biennio solare" il triennio o il biennio conclusosi il 31 dicembre antecedente la maturazione della predetta anzianità di servizio.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca saranno considerati i prodotti della ricerca delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale pubblicati nel triennio o nel biennio solare oggetto di valutazione, che risultano conferiti al Catalogo della Ricerca di Ateneo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto e della relazione di cui al precedente art. 2, comma 3. La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, dovranno essere inoltrate per via telematica entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al precedente art. 2, comma 2;

Ai fini della valutazione dell'attività gestionale sarà valutata, secondo i criteri di cui all' articolo 4, comma 1, punto 1) o punto 2), lettera c), del Regolamento emanato con D.R. n. 1574/2025 del 23.05.2025 la partecipazione alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento di rispettiva afferenza, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui i professori e i ricercatori siano eventualmente componenti, salvo che i docenti interessati abbiano ricoperto nel biennio o nel triennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico, uno dei seguenti incarichi accademici conferiti con formale provvedimento rettorale emanato nelle forme prescritte dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo:

- Rettore;
- Prorettore Vicario;
- Prorettore;
- Delegato del Rettore;
- Componente del Senato accademico;
- Componente del Consiglio di amministrazione;
- Preside di Facoltà;
- Presidente SSAS;
- Direttore SSAS;
- Direttore di Dipartimento;



- Direttore Centro di Ricerca e di Servizi;
- Presidente di Consiglio di Corso di studio o di area didattica;
- Direttore di Scuola di specializzazione;
- Coordinatore di Dottorato di Ricerca;
- Componente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
- Componente del Team Qualità d'Ateneo.

Art. 4

Riconoscimento dello scatto stipendiale

Lo scatto stipendiale sarà riconosciuto:

- 1) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che abbiano presentato la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio oggetto di valutazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto e che:
 - a) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
 - b) abbiano pubblicato, nel triennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca fra le tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale/Gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza;
 - c) abbiano ricoperto nel triennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico uno degli incarichi accademici, di cui al precedente articolo 3, comma 4, senza essere stati sospesi dalle relative funzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi nei casi previsti dall'art. 4, comma 11, dello Statuto, oppure, per i docenti non titolari dei predetti incarichi accademici, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del Regolamento, hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento, di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;
 - d) nel triennio solare oggetto di valutazione non abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non abbiano riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare;
- 2) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che abbiano presentato la relazione biennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio oggetto di valutazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto e che:
 - a) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel biennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
 - b) abbiano pubblicato, nel biennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale/Gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza;
 - c) abbiano ricoperto, nel biennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico uno degli incarichi accademici, di cui al precedente articolo 3, comma 4, senza essere stati sospesi dalle relative funzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi nei casi previsti dall'art. 4, comma 11, dello Statuto, **oppure**, per i docenti non titolari dei predetti incarichi accademici, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del



Regolamento, hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento, di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;

- d) nel biennio solare oggetto di valutazione non abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non abbiano riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.

Conseguono il passaggio di classe stipendiale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1, punto 1 o punto 2, del presente articolo.

In base a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 1574/2025 del 23.05.2025, conseguono lo scatto stipendiale anche i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, avendo maturato l'anzianità di servizio per il passaggio di classe nel 2017 o nel 2018, senza che la stessa sia stata successivamente differita a una data successiva al 31.12.2018 per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale per due tornate di valutazione consecutive, abbiano partecipato, nel triennio accademico oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, non superando il 40% di assenze ingiustificate complessive.

Art. 5

Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze

Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, comprese le diverse tipologie di aspettativa senza assegni, ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 1574/2025 del 23.05.2025, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa di cui al comma precedente superiore a 24 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.

Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, comprese le diverse tipologie di aspettativa senza assegni, ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 1574/2025 del 23.05.2025, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa di cui al comma precedente superiore a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.

I periodi di aspettativa obbligatoria per una delle situazioni di incompatibilità elencate dall'art. 13, comma



1, nn. da 1) a 13) del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sono considerati periodi di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente le attività gestionali svolte in relazione alla funzione o all'incarico svolto.

I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

Art. 6

Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, di cui al precedente art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, è effettuata, con cadenza semestrale, da una Commissione composta da un professore di ruolo di prima fascia, da un professore di ruolo di seconda fascia e da un ricercatore a tempo indeterminato nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

In prima applicazione la Commissione viene nominata entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione dei termini di cui all'art. 2 c. 4 del Regolamento emanato con D.R. n. 1574/2025 del 23.05.2025 e dura in carica un anno; la Commissione non è rinnovabile.

La Commissione, con il supporto dei competenti Uffici dell'Amministrazione, effettuerà la verifica:

- a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
- b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione presentata insieme alla domanda di attribuzione dello scatto risponda ai requisiti indicati nell'art. 4, comma 1, punto 1) lett. b) e punto 2) lett. b) del Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo;
- c) delle attività gestionali, acquisendo dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento e dalle Aree Risorse Umane e Affari Istituzionali l'elenco dei docenti che abbiano ricoperto gli incarichi accademici di cui all'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

Il procedimento di verifica si concluderà entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.

Al termine dei lavori, la Commissione predispose l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione e dispone l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.

L'esito del procedimento di verifica del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale sarà comunicato ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato interessati tramite posta elettronica istituzionale.

Art. 7

Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorreranno dalla data di maturazione del diritto, mentre gli effetti economici decorreranno dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, in caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono



differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il professore o il ricercatore ha riportato una valutazione negativa e ogni due tornate consecutive in cui il professore o il ricercatore a tempo indeterminato non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimato a richiedere la progressione economica

Art. 8

Mancato riconoscimento dello scatto stipendiale

Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, potranno presentare la domanda nella successiva tornata di valutazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 2, sono in ogni caso tenuti a presentare la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, potranno richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

In caso di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, la richiesta potrà essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27.04.2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. n.101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo.

Titolare del trattamento dei dati personali è Sapienza Università di Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma.

Dati di contatto:

E-mail: urp@uniroma1.it;



PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:

E-mail: responsabileprotezionedati@uniroma1.it;

PEC: rpd@cert.uniroma1.it

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), nell'art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento e negli artt. 2 – sexies, comma 2, lettera d) e 2 octies, comma 3, lett. a), del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti dai/dalle candidati/e con la domanda di partecipazione, eventualmente comunicati con documenti integrativi della stessa o altrimenti acquisiti da Sapienza Università di Roma, saranno trattati, nel rispetto del quadro normativo vigente, per le finalità di gestione della procedura selettiva e per le finalità dell'eventuale gestione delle graduatorie. In particolare, i dati forniti saranno raccolti e trattati ai fini:

- dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese;

I dati personali comuni e le categorie particolari di dati personali forniti nella domanda di partecipazione sono quelli strettamente necessari per le finalità sopra descritte, tra cui:

- nome e cognome;
- documento di identità;
- dati relativi a precedenti esperienze professionali presso altre università/pubblica amministrazione;
- dati relativi a eventuali percorsi formativi;

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1, del GDPR. Il trattamento dei dati personali è curato da unità di personale specificamente designate e incaricate dall'Ateneo.

I dati verranno trattati e conservati dagli uffici competenti in formato elettronico su server ubicati all'interno dell'Università e, se necessario, in formato cartaceo, mediante l'utilizzo di strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dell'interessato. I dati verranno trattati dalle persone autorizzate e preposte alla procedura di concorso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art.5, paragrafo 1 lett. e) GDPR o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Il/la candidato/a potrà chiedere al Titolare del trattamento, ricorrendone le condizioni, l'accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, l'Università ed i professionisti che li hanno trattati) o la limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del Regolamento.

Il/la candidato/a può far valere i suoi diritti ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR utilizzando i dati di contatto sopra indicati.

Per ulteriori informazioni, può consultare il Vademecum per l'esercizio dei diritti pubblicato sulla pagina web <https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-privacy> nell'apposita sezione "Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali".



In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, il/la candidato/a ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati potranno essere comunicati a terzi in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare:

- Società appaltatrici che gestiscono procedure informatiche che coinvolgono i dati personali in qualità di Responsabile del trattamento;
- Membri della commissione giudicatrice;
- INPS;
- MEF;
- MUR;
- Consorzio CINECA per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi in tutti gli ambiti che riguardano la procedura di reclutamento;
- altre Università;
- Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR n.445/2000;
- Autorità giudiziaria.

Non è prevista la comunicazione e trasferimento all'estero dei dati raccolti.

Art. 10

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Dott. Giuseppe Montesarchio - Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente - Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma - Tel. 06/49912330 – e-mail giuseppe.montesarchio@uniroma1.it

Art. 11

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato consultabile al link https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/regolamento_scatti_stipendiali_maggio_2025_web.pdf

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

F.to LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.